

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2265 del 08/05/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta METALCAVI S.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Gambettola - Via De Gasperi n. 5. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici e recupero rifiuti plastici da cavi
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2358 del 08/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **METALCAVI S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di Gambettola – Via De Gasperi n. 5. **Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici e recupero rifiuti plastici da cavi.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE**  
**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento e della P.O. Procedimenti Unici di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Considerato** che con D.G.P. n. 5-352 del 08.01.2013, avente validità fino al 31.12.2017, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **METALCAVI S.r.l.**, avente sede legale e impianto in Comune di Gambettola – Via De Gasperi n. 5, è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici;

**Vista** la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 15.04.2016, PGFC n. 5405/16, relativa alla modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Gambettola, Via De Gasperi n. 5**, rilasciata con D.G.P. n. 5-352 del 08.01.2013.

Con la suddetta domanda, la ditta chiede in particolare quanto di seguito riportato sinteticamente:

- avvio di operazione di messa in riserva R13 di nuovi codici EER pericolosi e non pericolosi attinenti alla categoria di batterie e accumulatori: (160601\*, 160602\*, 160603\* 200133\*, 160604, 160605) senza modificare i quantitativi di rifiuti complessivamente gestiti annualmente presso l'impianto;
- diminuzione di 5.000 t/anno dei rifiuti avviati a R13-R4-R3 e di 5.000 t/anno dei rifiuti avviati a R13-R4, tabella contenuta nella suddetta autorizzazione, con contestuale aumento di 10.000 t/anno dei rifiuti avviati esclusivamente a R13 (600 t/anno per i RNP e 9.400 t/anno per i RP);
- avvio dell'operazione di recupero R4 per il codice EER 160118 per il quale la ditta è attualmente autorizzata alla sola messa in riserva R13.

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento, PGFC n. 5621 del 19.04.2016, inviata alla ditta **METALCAVI S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 31.05.2016, e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 23.06.2016, PGFC n. 9274/16;

**Evidenziato** altresì che nella suddetta seduta la Conferenza ha precisato che l'attività della ditta **METALCAVI S.r.l.** oggetto dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 5-352 del 08.01.2013 era stata sottoposta preventivamente a procedura di screening regionale, favorevolmente conclusasi con D.G.R. n. 424 del 16.04.2012 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni e che l'ampliamento in oggetto, riguardante esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13 di nuovi codici CER, non necessita di ulteriore procedura di screening;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 9910 del 04.07.2016, con cui la ditta **METALCAVI S.r.l.** ha chiesto di:

- integrare la suddetta istanza di modifica includendo anche il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti in scadenza il 31.12.2017;
- ricomprendere nell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'AUA n. 819 del 26.03.2014, senza modifiche, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, e l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia di cui all'AUA adottata con Det. n. 819 del 26.03.2014, prot. n. 32343/14;

**Dato atto** pertanto che, con nota del 08.07.2016, PGFC n. 10246/16, è stato avviato nuovamente il procedimento al fine di riesaminare la documentazione, nonché di acquisire l'espressione dei pareri degli enti/unità competenti per le autorizzazioni ricomprese:

- Autorizzazione alla gestione rifiuti
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura
- Nulla osta ai sensi della L. 447/95.

**Vista** la successiva istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 15.09.2016, e la successiva richiesta di integrazioni, inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 14644 del 05.10.2016;

**Vista** la richiesta di proroga di 30 giorni per presentare la documentazione integrativa di cui alla nota PGFC n. 14644 del 05.10.2016, inoltrata dalla ditta **METALCAVI S.r.l.** in data 27.10.2016, PGFC n. 15682/16;

**Vista** la nota PGFC n. 15928 del 03.11.2016 con cui la scrivente Agenzia ha concesso la proroga richiesta dalla ditta per la presentazione delle integrazioni;

**Vista** la documentazione integrativa presentata dalla ditta **METALCAVI S.r.l.** in data 02.12.2016, PGFC n. 17580/16, richiesta con nota del 23.06.2016, PGFC n. 9274/16 e con nota PGFC n. 14644 del 05.10.2016.

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 818 del 20.01.2017 con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso l'esito della verifica della destinazione urbanistica dell'area in oggetto e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, da cui risulta quanto segue:

- La Ditta in oggetto è insediata in parte in area destinata ad "Ambito urbano consolidato (A-10)" di cui all'art. 133 del RUE vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 06/11/2012 ed in parte in area destinata ad "Ambito specializzato per attività produttive" di cui all'art. 2.4.1 dell'Allegato B Progresso PRG 1998 del RUE in particolare all'interno del perimetro che individua le attività di rottamazione e commercio metalli in ambito urbano;
- Le opere edilizie pertinenti l'attività hanno ottenuto certificato di abitabilità in data 22/10/1969 relativo a fabbricato uso magazzino materiali ferrosi; autorizzazione di agibilità in data 24/05/1988 relativa a platea di rottamazione e impianto di disoleazione; concessione in sanatoria con contestuale agibilità n. 1012 del 17/04/1990; concessione in sanatoria con contestuale agibilità n. 1031 del 21/01/1992; scheda tecnica descrittiva, che tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità, presentata in data 21/11/2008 in seguito all'esecuzione delle opere di cui alla DIA R 196/2007 del 09/08/2007 e variante R 32/2008 del 14/02/2008; ad oggi risulta inoltre essere in corso, per la palazzina ad uso uffici a servizio dell'attività, la SCIA R 164/2016, presentata in data 29/11/2016, e relativa variante, presentata in data 18/01/2017, avente ad oggetto il completamento delle opere di cui alla concessione edilizia n. 322 del 31/01/1979 e relativa variante.

**Dato atto** che la Conferenza nella seduta del 19.01.2017, viste le carenze documentali e le incongruenze riscontrate, decide di richiedere ulteriori chiarimenti alla ditta inviati con nota PGFC n. 1161 del 27.01.2017, fermo restando che entro la data di conclusione del procedimento dovrà essere convocata la seduta conclusiva nella quale tutti i membri saranno chiamati ad esprimersi anche in assenza di tali chiarimenti;

**Vista** la documentazione presentata dalla ditta in data 21.02.2017, PGFC n. 2686/17, e in data 06.04.2017, PGFC n. 5234/17, in riscontro agli esiti della Conferenza del 19.01.2017;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 5688 del 14.04.2017, con cui il Comune ha trasmesso la "Presenza d'atto

dichiarazione in merito alla valutazione d'impatto acustico" da cui risulta in particolare quanto segue: "[...] rilevato che la documentazione integrativa succitata comprende una **dichiarazione resa in materia di inquinamento acustico**, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011 e dell'art. 8 della L. 26/10/1995, a firma dell'Ing. Biguzzi Marina, tecnico competente in acustica;

con la presente **si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico**, con la quale il TCA dichiara che l'attività in oggetto rispetta i valori limite assoluti di immissione e i valori limite differenziali di immissione (ove applicabili) previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Gambettola in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora.”;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 5689 del 14.04.2017, con cui il Comune esprime parere favorevole in merito allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura confermando *in toto* quanto riportato nell'allegato C e relativa planimetria, parti integranti e sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 819 del 26/03/2014, prot. n. 32343/2014 e rilasciata con PGN. 4783 del 27/03/2014.

**Dato atto** che la Conferenza nella seduta del 13.04.2017 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nulla osta ai sensi della L. 447/95, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate negli allegati al presente atto;

**Visti** in particolare gli elaborati progettuali, di seguito elencati:

**Documentazione acquisita al PGFC n. 5405 del 15.04.2016**

1. Dichiarazione della ditta MTB-Recycling in merito alla potenzialità oraria della linea di riciclaggio per cavi di rame (BDR 2000, BAT 1600 e 2 granulatori)

**Documentazione acquisita al PGFC n. 17580 del 02.12.2016:**

2. Procedura di controllo radiometrico di materiali ferrosi in ingresso/uscita a firma dell'E.Q. Dr. G. Galassi
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011 e dell'art. 8 della L. 26/10/1995, a firma dell'Ing. Biguzzi Marina, tecnico competente in acustica
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante della ditta METALCAVI S.R.L., in merito all'assenza di modifiche della natura, entità e modalità degli scarichi autorizzati con AUA adottata con Det. n. 819 del 26.03.2014, prot. n. 32343/14

**Dato atto** altresì che la ditta è in possesso dei seguenti certificati:

- certificato n. 20114 di Conformità ai sensi del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciato da Certiquality S.r.l. in data 22.12.2016, avente validità fino al 21.11.2019;
- certificato n. 17468 di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, rilasciato da Certiquality S.r.l. in data 23.09.2017, avente validità fino al 22.09.2017;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo alle

emissioni in atmosfera e di quelle fornite dal responsabile dell'endo-procedimento di autorizzazione allo scarico, depositate agli atti dell'Unità Impianti rispettivamente in data 27.04.2017 e in data 03.05.2017;

**Acquisiti** al PGFC n. 5627 del 13.04.2017, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

**Acquisito**, tramite la banca dati nazionale antimafia, in data 05.05.2017, il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **METALCAVI S.r.l.**;

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

**Considerato** che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €) e la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi espressa in tonnellate per 250,00 €/t (con un importo minimo pari a 30.000,00 €);
- per le operazioni di recupero **R4** e **R3** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

**Dato atto** che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva (operazione R13) presso l'impianto sarà pari a 5,64 t per i rifiuti non pericolosi e 44,54 t per i rifiuti pericolosi e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente ad operazione di recupero R4 e/o R3 sarà pari a 35.287 t/anno;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- $5,64 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \text{€ } 789,60$  (per l'operazione R13 dei rifiuti non pericolosi con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- $44,54 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = \text{€ } 11.135,00$  (per l'operazione R13 dei rifiuti pericolosi con un importo minimo pari a 30.000,00 €);
- $35.287 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 423.444,00$  (per le operazioni R4-R13);

e che pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata sarà di **473.444,00 €**;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile della P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della P.O. Procedimenti Unici;

## **DETERMINA**

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **METALCAVI S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola – Via de Gasperi n. 5**, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C, D e D1 al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - nulla-osta ai sensi della L. 447/95;
3. **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C**, l'**Allegato D** e l'**Allegato D1** (è la **planimetria degli scarichi allegata all'AUA**) alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
4. **di precisare** che la planimetria di cui all'Allegato D1 va tenuta in considerazione **esclusivamente per gli aspetti attinenti allo schema della rete fognaria**;
5. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto e **volturata al nuovo Ente Beneficiario** - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 473.444,00 €**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo*

*schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
  - f) **in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione;**
6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **30 maggio 2027**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
  7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
  8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
  9. **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni **variazione** riguardante la **certificazione** attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
  10. **di revocare, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4 l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 5-352 del 08.01.2013;**
  11. **di dare atto** che, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4, **la determina di AUA n. 819 del 26.03.2014, non è più efficace in quanto sostituita dal presente atto;**
  12. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
  13. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  14. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

15. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- quanto previsto dal D.P.R. 753 del 11.07.1980 “*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”;
- quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
- quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
- gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 424 del 16.04.2012 inerente lo screening;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

16. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

17. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, al Servizio Territoriale di ARPAE Forli-Cesena, all’Azienda USL Romagna – DSP di Cesena, al Comune di Gambettola, ad Hera S.p.A. e ad ATERSIR per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forli-Cesena

***Arch. Roberto Cimatti***

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## ALLEGATO A

### GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di **Gambettola – Via de Gasperi n. 5**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere presentata alla scrivente Agenzia, **entro 6 mesi** dalla data di emissione dell'autorizzazione:
  - una procedura relativa alle modalità operative gestionali interne adottate per il controllo dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, operazione *R13 di messa in riserva* dei rifiuti pericolosi, oggetto della modifica;
  - una procedura relativa alle modalità operative gestionali interne adottate per il controllo del quantitativo giornaliero di rifiuti trattati negli impianti di frantumazione;
- la "Planimetria con schema aree di deposito" datata Febbraio 2017, ed il "Manuale Tecnico Operativo" Vers. 2.2 riportano alcune imprecisioni, le quali dovranno essere corrette e trasmesse alla scrivente Agenzia, al Comune di Gambettola e all'Azienda USL Romagna – DSP di Cesena **entro 60 giorni** dal rilascio dell'atto, secondo le indicazioni fornite nel verbale della conferenza del 13.04.2017, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 5712 del 14.04.2017. Il Manuale Tecnico Operativo dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante e la planimetria dovrà essere presentata in idonea scala, timbrata e firmata da tecnico abilitato;
- ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'attività di trattamento nei frantumatori (frantoio BDR 2000 – BAT 1600 granulatore e due granulatori MTB 1000-1200) dei rifiuti metallici (punto 5.3, lett. B, punto IV dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è autorizzata solo ed esclusivamente fino ad un massimo di **75 t/giorno**;
- l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel **Manuale Operativo** alla perimetrazione e alla suddivisione negli specifici **settori**, di cui al punto 2 sopra riportato; i vari settori dovranno essere mantenuti costantemente suddivisi con delimitazioni fisiche di ogni area individuata;
- i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 – 31/12)
<b>A</b>	<b>160118</b> metalli non ferrosi <b>160122</b> componenti non specificati altrimenti <b>170401</b> rame, bronzo, ottone <b>170402</b> alluminio <b>170411</b> cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R3-R4-R13	728,2 t	7.287 t/anno

B	110501	zinco solido	R4-R13	2800,1 t	28.000 t/anno
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi			
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	150104	imballaggi metallici			
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	170401	rame, bronzo, ottone			
	170402	alluminio			
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170405	ferro e acciaio			
	170406	stagno			
	170407	metalli misti			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi				
191202	metalli ferrosi				
191203	metalli non ferrosi				
200140	metallo				
C	160106	veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	5,64 t	621 t/anno
	160116	serbatoi per gas liquefatto			
	160118	metalli non ferrosi			
	160604	batterie alcaline (tranne 160603*)			
	160605	altre batterie e accumulatori			
D	160601*	batterie al piombo	R13	44,54 t	9.400 t/anno
	160602*	batterie al nichel-cadmio			
	160603*	batterie contenenti mercurio			
	200133*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603*, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			

7. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 o R4/R3 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua esclusivamente l'attività R13;
8. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
9. i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
10. i materiali in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di recupero R4 effettuate presso l'impianto possono essere classificati come di seguito riportato:
  - a) **end of waste** costituiti da ferro, acciaio, alluminio e loro leghe qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/11;
  - b) **end of waste** costituiti da rame e sue leghe qualora conformi ai criteri previsti dal Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013;

- c) **materie prime secondarie** con le seguenti caratteristiche elencate dalla ditta nel manuale operativo presentato in data 21.02.2017, PGFC 2686/17, costituite da:
- rottami di zinco e sue leghe: UNI EN 14290:2004 “Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie”
  - rottame di piombo UNI EN 14057:2006 “Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni”;
  - rottame di stagno: UNI EN 10432:2011 da parte 1 a parte 7 “Rottami di stagno - Tipi, caratteristiche e composizione chimica”;
11. le **materie prime secondarie** che derivano dall'operazione di recupero R3, costituite da granulo plastico, dovranno soddisfare i requisiti previsti dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa tecnica UNIPLAST-UNI 10667-5 vigente;
  12. qualora la ditta intenda riferirsi a norme diverse da quelle sopra indicate relativamente alle materie prime secondarie, fatti salvi gli aggiornamenti normativi delle stesse, dovrà darne preventiva comunicazione alla scrivente Agenzia;
  13. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
  14. le norme UNI di riferimento e tutta la documentazione attestante la conformità alle norme UNI per l'ottenimento di materie prime secondarie dovrà essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
  15. i rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano sottoposti alla normativa dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
  16. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 *Messa in riserva* è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
  14. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
  15. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
  16. nel registro di carico e scarico dovranno essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti “*generici*” eventualmente gestiti presso l'impianto (codice EER 160122), non dovrà essere riportata la sola descrizione generica “*componenti non specificati altrimenti*”;
  17. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
  18. il materiale di pezzatura tale da provocare dispersione di polveri nell'ambiente (codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 e 190102) potrà essere stoccato nel piazzale esterno solo all'interno di container o big-bags a tenuta ermeticamente chiusi. Lo stoccaggio in cumuli è ammesso unicamente al coperto su pavimentazione in calcestruzzo e al riparo dagli agenti atmosferici;
  19. i cumuli dei rifiuti, salvo indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, potranno raggiungere un massimo di 5 metri di altezza;
  20. la ditta ha suddiviso l'area del piazzale in due settori ben distinti (rappresentati nell'Elaborato “*Schema rete fognaria*” allegato alla AUA n. 819 del 26.03.2014): un settore denominato “Bacino B” dove vengono svolte alcune attività (cernita, pre-macinazione, ecc.) e stoccati i rifiuti

in cumuli che generano acque reflue di dilavamento; l'altro settore denominato "Bacino A" utilizzato per il transito dei mezzi, parcheggi, stoccaggio materie prime seconde ecc., che genera acque di prima pioggia.

Per il bacino A si individuano le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto effettuare qualsiasi tipo di attività quali macinazione, triturazione ecc.;
  - i rifiuti non pericolosi potranno essere stoccati sul piazzale solo all'interno di container dotati di copertura;
  - è fatto divieto di stoccare rifiuti pericolosi in aree non dotate di idonea copertura;
21. ogni cumulo dovrà essere identificato con un cartello ben visibile per dimensione e collocazione nel quale viene indicato il tipo di end of waste, materia prima seconda o di rifiuto stoccato (codice EER e tipo di lavorazione da effettuare);
  22. dovrà essere garantita la separazione dei rifiuti che vengono sottoposti alle operazioni di recupero R4 e R3, da quelli sottoposti all'operazione di recupero R4 nonché da quelli sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva R13;
  23. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi prodotti dall'attività (olio, liquido antigelo, ecc.) deve avvenire al coperto in contenitori a perfetta tenuta, a doppia camera o posti su bacini di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori stoccati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10%;
  24. dovrà essere assicurata la compatibilità fra i contenitori e i rifiuti in essi stoccati;
  25. la movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
  26. la ditta, come previsto dalla normativa vigente, dovrà attribuire il codice EER adeguato al rifiuto denominato "polverino di plastica" prodotto dall'impianto di abbattimento delle polveri. Nel caso in cui gli venga attribuito un codice EER non pericoloso, tale attribuzione dovrà essere supportata da accertamenti analitici;
  27. dovrà essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
  28. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione dovrà essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
  29. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti dovranno essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
  30. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, dovrà comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
  31. dovrà essere rispettato quanto previsto al § 3.2.3 "Controllo delle caratteristiche dei rifiuti: scheda rifiuti e codici a specchio" e al paragrafo § 3.2.4 "Procedura di Accettazione" contenuti nel "Manuale Tecnico Operativo" Vers. 2.2; nel merito si chiede la conservazione per almeno 5 anni delle "Schede di omologa del rifiuto" e le relative analisi allegate;
  32. in riferimento alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto avente codice EER 170411:

1. la ditta dovrà effettuare il campionamento e le relative analisi in occasione del primo conferimento e successivamente ogni 12 mesi;
  2. la ditta, ogni qualvolta esegua la caratterizzazione del rifiuto tesa ad escludere la presenza di sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai limiti fissati all'art. 2 della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. (e del **Regolamento Ue n.1357/2014**), oltre alla ricerca delle sostanze pericolose ritenute di volta in volta potenzialmente presenti in ragione della provenienza del rifiuto stesso, dovrà sempre effettuare anche la ricerca dei seguenti parametri: **PCB e Idrocarburi totali**;
33. la ditta dovrà sempre garantire presso l'impianto la presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in casi di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti, oltre al materiale assorbente già previsto nel locale officina aziendale adibito anche a deposito dei rifiuti pericolosi auto prodotti. Inoltre, dovrà sempre garantire la dotazione minima delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui deve dotarsi, secondo quanto previsto dal DM n.20 del 24/01/2011, nel locale adibito alla messa in riserva R13 delle batterie esauste;
34. la ditta dovrà eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizioni di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
35. tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti nella fase di gestione dell'impianto, dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocazione in cui sia indicato il codice EER del rifiuto contenuto, nonché le relative caratteristiche di pericolo (HP); inoltre, si ricorda che i rifiuti pericolosi sono sempre contrassegnati da un asterisco (\*);
36. in corrispondenza delle diverse aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere presenti anche le necessarie precauzioni per le operazioni di movimentazione degli stessi per evitare percolamenti o fuoriuscite anche accidentali di liquidi o di gas pericolosi.
37. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

#### A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 819 del 26/03/14 prot. n. 32343/14, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gambettola in data 27/03/14 P.G.N. 4783.

Con la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta richiede di ricomprendere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto, precisando che, rispetto a quanto autorizzato con l'atto di AUA vigente, si richiede l'autorizzazione per una nuova emissione diffusa proveniente dalla attività di ossitaglio.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 13/04/2017, relativamente alle emissioni in atmosfera, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha riconfermato quanto già stabilito nell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera" della Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 819 del 26/03/2014, definendo inoltre le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta unicamente nell'area denominata "area di cernita", ovvero in area distante dalle abitazioni e dovrà essere svolta in modo da contenere per quanto possibile l'insorgenza di disagi in conseguenza al suo svolgimento;
- relativamente alle emissioni N. 1 "Impianto di aspirazione polveri da premacinazione" e N. 2 "Impianto di aspirazione polveri da rifinitura e separazione", non oggetto di modifica, oltre ai valori limite già indicati nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, si fissa per il parametro "Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)" il valore limite definito per le sostanze appartenenti alla Classe I della Tabella A1 dell'Allegato I Parte II Punto 1.1 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, (ridotto del 10% come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, Suballegato 2, del D.M. 05/02/98 e smi), pari a 0,09 mg/Nmc.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 13/04/2017 ha espresso parere favorevole al rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 13/04/2017, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

#### B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 819 del 26/03/14 prot. n. 32343/14, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gambettola in data 27/03/14 P.G.N. 4783, e dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 13/04/2016, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2016/5248, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

#### **EMISSIONE N. 5 – RICAMBIO ARIA LOCALE MULINO MTB BAT 1600**

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate** in atmosfera derivanti dalla attività di recupero rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

#### **EMISSIONE N. 1 - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE POLVERI DA PREMACINAZIONE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc
di cui:	
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,09 mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 2 - IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI DA RIFINITURA E SEPARAZIONE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + ciclone

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
---------	-----------

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc
di cui:	
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,09 mg/Nmc

### EMISSIONE N. 3 - BANCO PER SALDATURA

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dalla attività di ossitaglio di rifiuti metallici non pericolosi svolta all'aperto nell'area aziendale identificata in planimetria **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita**:
  - a) l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta unicamente nell'area denominata "area di cernita", ovvero in area distante dalle abitazioni e dovrà essere svolta in modo da contenere per quanto possibile l'insorgenza di disagi in conseguenza al suo svolgimento.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpaie in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1 e N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Relativamente alle **emissioni N. 1 e 2**, i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza:
  - a) almeno settimanale (**emissione N. 1**), trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatica tramite scuotimento meccanico;

- b) almeno mensile (**emissione N. 2**), trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa;  
devono essere annotate sul registro di cui al successivo **punto 7**.
6. Relativamente all'attività di saldatura di cui alla **emissione N. 3**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (filo di saldatura), validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo **punto 7**. I consumi mensili di filo da saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a kg 480.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento richieste al precedente punto 5, per le **emissioni N. 1 e 2**;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale d'apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 6, relativamente alla **emissione N. 3**.

### SCARICHI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

#### PREMESSE:

- La ditta è attualmente autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento sulla base dell'Allegato B alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 819 del 26/03/2014 prot. n. 32343, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 27/03/2014 P.G.N. 4783;
- Con la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta richiede, per lo stabilimento ubicato in Comune di Gambettola (FC) Via A. De Gasperi, n. 5, di ricomprendere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali, precisando che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con l'atto di AUA vigente;
- Lo scarico, di che trattasi, è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di lavorazione e stoccaggio materiale ferroso e non, avente una superficie complessiva pari a mq 7.000,00 circa;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 24/08/2007 Prot. Prov.le n. 77507/2007, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in un fosso di scolo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13/04/2017, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Relazione Tecnica acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 12/07/2007 al Prot. Prov. n. 68546 a firma del Dott. Poggini Mirco;
2. Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario datata giugno 2007 a firma del Geom. Bartolini Ivo acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 12/07/2007 Prot. n. 68546;

## SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:

### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via De Gasperi, n. 5 – Gambettola (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività di rottamazione
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di lavorazione e stoccaggio materiale ferroso e non, avente una superficie pari a mq 7.000,00 circa
<b>Sistemi di trattamento</b>	Vasca di accumulo interrata con n° 2 pompe ad immersione ed impianto di trattamento in continuo costituito da filtri in lana di roccia, filtro a sabbia di quarzo e decalite, filtri a carbone attivi, filtri a scambio ionico
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso di scolo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

### PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it));**
3. Considerato che l'impianto, costituito da batterie di filtri di varie tipologie, al termine di ogni ciclo di trattamento viene rigenerato con lavaggi in controcorrente, la ditta costruttrice dell'impianto dovrà fornire un libretto di uso e manutenzione che specifichi tutte le procedure relative alle operazioni di cui sopra;
4. Considerato che durante il controlavaggio dei filtri vengono generati rifiuti liquidi che vengono stoccati nella vasca di accumulo a monte dell'impianto, detti reflui dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta" - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
5. I filtri costituiti da lana di vetro e da carboni attivi dovranno essere sostituiti con idonea periodicità e comunque ogni qualvolta gli stessi risultino esausti e dovranno essere smaltiti come rifiuti seguendo le procedure di cui al punto precedente;
6. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

7. Durante le fasi di asportazione dei rifiuti stoccati nella vasca di accumulo dovranno essere altresì eseguite le asportazioni e le pulizie di tutti i pozzetti di raccolta del piazzale. I reflui raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta" - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
8. Dovrà essere compilato e conservato presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza, il libretto delle manutenzioni ove andranno annotate tutte le manutenzioni effettuate;
9. L'impianto di trattamento dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

## ALLEGATO D

### SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

#### PREMESSE:

Visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

Acquisito al PGFC n. 5689 del 14.04.2017, il nulla-osta con prescrizioni del Comune di Gambettola agli scarichi di acque reflue di prima pioggia in fognatura da cui risulta in particolare quanto segue:

*“Rilevato che la documentazione integrativa succitata comprende una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della ditta METALCAVI S.R.L., il quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, relativamente all’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 819 del 26/03/2014, prot. n. 32343/2014 e rilasciata con PGN. 4783 del 27/03/2014, ed in particolare relativamente all’allegato C e relativa planimetria aventi ad oggetto lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, dichiara:*

- *che non vi è stata diversa destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica degli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l’attività non è stata trasferita in altro luogo;*
- *che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate;*
- *che non necessita la presentazione di un nuovo elaborato grafico poiché nulla è mutato rispetto a quanto rappresentato ed indicato nello “Schema rete fognante” redatto dallo Studio Tecnico Dott. Ing. Brandolini Piero, allegato all’AUA sopraccitata;*
- *che sono rispettate le prescrizioni riportate nell’Allegato C all’AUA sopraccitata.*

*Richiamato il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, reso nell’ambito del procedimento di AUA sopra descritto, rilasciato da HERA S.p.A. in data 27/02/2014 con prot. n. 27905 e pervenuto al Comune di Gambettola in data 07/03/2014 con prot. com.le n. 3645;”*

#### DESCRIZIONE:

Responsabile dello scarico	<b>METALCAVI S.r.l.</b>
Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DE GASPERI, 5 - GAMBETTOLA
Destinazione d’uso dell’insediamento	RECUPERO ROTTAMI METALLICI
Potenzialità dell’insediamento	5.000 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO – SAVIGNANO SUL RUBICONE

## DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO


*Allegato:* "Schema rete fognante" redatta dallo Studio Tecnico Dott. Ing. Brandolini Piero, datata 13/12/2013 e prodotta in data 17/12/2013 ad integrazione della pratica relativa all'AUA n. 819/14 e ad essa allegata;

## PRESCRIZIONI

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e da posizionare all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
  - misuratore di portata elettromagnetico con registratore** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
  - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.


- 10) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 11) HERA S.p.A., a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA S.p.A. nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) **Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

SEZIONE TIPO DI POSA sc. 1:10  
per acque civili





tubazioni in PVC a norma  
UNI 7447/85, tipo 303/1  
conformita' IIP


CADITOIA ACQUE PIAZZALE



POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI



PARTICOLARE A-A



PAVIM

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**